ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 MAGGIO 2014, CHE ISTITUISCE UN QUADRO DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 82/891/CEE DEL CONSIGLIO, E LE DIRETTIVE 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE E 2013/36/UE E I REGOLAMENTI (UE), N. 1093/2010 E (UE) N. 648/2012, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Art. 16-novies

Deroga rispetto all'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti dei gruppi bancari cooperativi

La Banca d'Italia puo' non applicare, in tutto o in parte, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui all'articolo 16-octies nei confronti di una banca affiliata a un gruppo bancario cooperativo e della sua capogruppo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a) la banca affiliata e la capogruppo sono soggette alla vigilanza della stessa autorita' competente e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b) la capogruppo e le banche affiliate sono responsabili in solido per le rispettive obbligazioni oppure le obbligazioni delle banche affiliate sono garantite dalla capogruppo;

c) il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, la solvibilita' e la liquidita' della capogruppo e delle banche affiliate sono monitorati su base consolidata;

d) quando il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili non e' applicato a una banca e' affiliata, l'organo di amministrazione della capogruppo ha il potere di impartire istruzioni alla banca affiliata;

e) il gruppo soggetto a risoluzione rispetta il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili secondo quanto previsto all'articolo 16-septies, comma 2;

f) non vi sono ne' sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passivita' tra la capogruppo e le banche affiliate in caso di risoluzione.

Versione in vigore dal 1 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio
Estremi	Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Titolo	III — Misure preparatorie
Capo	II-bis — Requisito minimo di fondi propri e passività computabili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-180-2015/art-16-novies-deroga-rispetto-all-obbligo-di-rispettare-il-requisito-minimo-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it